

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA**

in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno omissis, avente ad oggetto avente per oggetto: “*Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)*”, promossa

DA

MUTUATARIO e FIDEIUSSORE

-ATTORI

CONTRO

BANCA

- CONVENUTA

Conclusioni delle parti così come precisate in atti e all'udienza del 16/04/2021.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data omissis, MUTUATARIO e FIDEIUSSORE hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. omissis con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € omissis oltre interessi e spese legali così come liquidate, per la risoluzione del mutuo chirografario stipulato in data omissis di € omissis distinto al numero omissis, rimborsabile in 60 rate mensili dell'importo di € omissis ciascuna.

In particolare gli opposenti hanno esposto che il contratto sottoscritto per ripianare l'apparente esposizione debitoria del contratto di conto corrente con affidamento intrattenuto da MUTUATARIO con lo stesso Istituto di credito e contraddistinto dal n. omissis, come si evince dallo stesso contratto di mutuo allegato n.1 al fascicolo del procedimento monitorio e che, pertanto, il saldo apparente negativo del contratto di mutuo chirografario non potesse essere preso in considerazione separatamente dal suddetto contratto di conto corrente con affidamento in quanto il mutuo chirografario è stato stipulato proprio per ripianare l'apparente esposizione debitoria del contratto di conto corrente per cui hanno affermato l'illiceità dello stesso in quanto chiaramente stipulato in frode alla legge, in violazione della previsione di cui all'art. 1344 c.c., nei termini chiariti da Cass. 13580/2004, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'inefficacia (ex artt. 1325 n. 4, 1418 c.c.) per mancanza di causa.

Nel merito hanno contestato, per quanto riguarda il mutuo, l'applicazione gli interessi composti frutto del c.d. metodo di ammortamento alla francese; in altre parole una parte [consistente e variabile] della somma versata dal mutuatario, ad ogni scadenza di rata, non viene destinata a restituire il capitale (cosa che avrebbe ridotto il debito capitale, e per l'effetto anche gli interessi maturandi alla rata successiva), ma viene imputata ad interessi già maturati e scaduti; in questo modo, alla successiva rata, il capitale residuo ancora da restituire resta leggermente più alto [in misura pari all'importo degli interessi sulla rata precedente del mutuo] e dunque produce maggiori interessi. In questo modo, surrettiziamente, gli interessi vengono capitalizzati cioè producono a loro volta interessi, composti.; a differenza che con il metodo c.d. italiano.

Hanno asserito che in tal modo il tasso di interesse reale applicato al rapporto non è più quello nominale indicato nel contratto ma bensì quello risultante dal piano di ammortamento allegato all'atto di erogazione e quietanza, per cui, la mancanza di trasparenza ed il contrasto tra i due tassi così individuati non consente di affermare che il tasso di interesse ultralegale applicato al rapporto sia esattamente determinato, da ciò derivando la nullità del tasso ultralegale e l'applicazione in sostituzione di quello legale. Sotto diverso profilo inoltre la capitalizzazione composita di fatto operata con tale metodo di ammortamento alla francese contrasta col divieto ex art. 1283 di interessi anatocistici.

Hanno anche contestato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso d'interesse applicato con riferimento al parametro Euribor, le sue condizioni devono essere pattuite per iscritto, pena la nullità dello stesso; la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antitrust (Legge n.287/1990)

Evidenziando il collegamento negoziale tra il predetto mutuo e il preesistente rapporto di conto corrente bancario, hanno evidenziato che se il debito alla cui estinzione il mutuo è espressamente ed unicamente destinato sia frutto dell'applicazione di clausole nulle (anatocismo, c.m.s., tasso ultralegale indeterminato, usura, ecc.) il mutuo risulta in tutto od in parte privo di causa, e dunque ne va dichiarata la nullità ed inefficacia (artt. 1325 n. 4, 1418 c.c.).

Hanno eccepito la mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità avendo che la Banca allegato una certificazione ex art. 50 Dec. Leg.vo n. 385/93 che non fa riferimento al c.c. considerando che alla data di risoluzione del contratto di finanziamento e di chiusura del suddetto conto corrente (omissis), il conto registrava un saldo contabile positivo pari ad € omissis come comunicato dalla banca opposta con lettera raccomandata A/R del (allegato n. 3 del fascicolo monitorio).

L'insufficienza della documentazione prodotta e la nullità delle clausole del conto corrente.

Con riferimento alla fideiussione ne hanno eccepito la nullità come conseguenza dell'obbligazione principale. La vessatorietà delle clausole non espressamente approvate per iscritto, la nullità della documentazione prodotta non sottoscritte dall'istituto bancario e le singole clausole.

Si è costituita la banca contestando quanto eccepito e dedotto, sia con riferimento alla eccepita nullità del mutuo sia con riferimento alle singole doglianze parimenti infondate. L'operazione è stata effettivamente voluta dalle parti come si evince dallo stesso contratto nonché dalla stessa fideiussione specifica rilasciata dal signor Il concetto di finanziamento può ritenersi idoneo a ricomprendere non solo la classica ipotesi di versamento di una somma di denaro con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione nel tempo di un pagamento immediatamente esigibile, per cui il finanziamento trova causa nell'esigenza di dilazionare un pagamento altrimenti dovuto.

Per quanto sopra esposto nessuna ragione sussiste per addurre la nullità del mutuo chirografario oggetto dell'ingiunzione essendo lo stesso manifestazione della specifica volontà delle parti di concluderlo.

Con riguardo all'eccezione di nullità del contratto di mutuo sull'assunto che lo stesso sia connotato dall'applicazione di interessi composti mediante il metodo di ammortamento alla francese, nonché dall'applicazione di un tasso di interesse indeterminato mediante l'applicazione del parametro Euribor quale parametro aleatorio si eccepisce che siffatta tipologia di piano di ammortamento non determina alcun problema in quanto lo stesso non produce, nessun effetto anatocistico illegittimo nel rapporto tra mutuatario – banca, in quanto il metodo di calcolo utilizzato, ossia dell'interesse composto, va inteso nel senso che la rata è

Sentenza, Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini, n. 150 del 16 aprile 2021

composta da quota capitale e quota interessi, e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.

Quanto alle contestazioni afferenti all'indeterminatezza del tasso EURIBOR cui rinvia il mutuo per la determinazione del tasso di interesse rileva che l'Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. Esso viene determinato dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (che, per l'Italia, sono omissis).

La eccepta nullità deriverebbe, infatti, dalla esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito. Di tali accordi non vi è prova, né una prova in tal senso potrebbe essere acquisita a mezzo della C.T.U. La clausola contrattuale che richiama l'Euribor non è neppure in contrasto con l'art. 117 comma 6 del T.U.B.

Allo stesso modo, la clausola non viola le previsioni degli artt. 1346 e 1284 comma 3 c.c., atteso che l'oggetto del contratto di mutuo è determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorché ciò avvenga per "relationem", mediante il richiamo ad elementi estranei al documento (Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335), ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del rapporto –omissis -del tasso applicabile. (Tribunale di Udine, Sentenza 16/09/2013).

Ha contestato tutte le eccezioni afferenti al conto corrente intestato al signor MUTUATARIO rilevando che le contestazioni formulate dagli opposenti risultano generiche, il tutto senza allegare alcun supporto probatorio a sostegno della formulata domanda riconvenzionale soggetta anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ai tradizionali oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c.

Rileva, in ogni caso, che a seguito dell'intervenuto fallimento della società Y di MUTUATARIO ed il conseguente fallimento anche di quest'ultimo si avrà l'interruzione del presente giudizio di opposizione che anche ove continuerà nei riguardi del signor FIDEIUSSORE, che non potrà sollevare eccezioni afferenti il rapporto di conto corrente sopra menzionato a causa dell'assenza di alcun legame con lo stesso.

Rileva, infatti che la fideiussione prestata dal signor FIDEIUSSORE afferisce al solo contratto di mutuo chirografario essendo la stessa una fideiussione specifica e, quindi, alcuna eccezione potrà essere sollevata dal signor FIDEIUSSORE in relazione al rapporto di conto corrente oggetto della domanda riconvenzionale.

Con particolare riguardo alle eccezioni afferenti alla fideiussione prestata dal signor FIDEIUSSORE riguardanti la presunta mancanza di una volontà espressa da parte del signor FIDEIUSSORE di prestare fideiussione e che il documento fideiussorio è compilato su moduli prestampati che si prestano ad un riempimento abusivo ragione per cui si riservano di proporre querela di falso in relazione allo stesso ed ancora che mancherebbe la sottoscrizione dell'istituto di credito con conseguente nullità dello stesso infine, la mancanza di specifica approvazione per iscritto delle clausole ritenute vessatorie si eccepisce che siffatte contestazioni sono del tutto infondate e già smentite in questa sede, difatti, il contratto di fideiussione specifica del omissis risulta sottoscritto tanto dal signor FIDEIUSSORE quanto dall'istituto di credito nonché dotato dell'apposizione della data certa a mezzo del timbro postale risultando specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. e delle disposizioni emanate dalle Autorità creditizie, le clausole di cui agli articoli 3, 5, 6, 10.

Quanto alla contestazione degli opposenti relativa alla tipologia di allegati, si eccepisce che la stessa contiene la precisa e specifica indicazione del credito oggetto di ingiunzione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MUTUO: è valida la clausola di determinazione degli interessi tramite indice EURIBOR

Sentenza, Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini, n. 150 del 16 aprile 2021

dettagliatamente distinto, in € omissis per sorte capitale, € omissis per interessi convenzionali ed € omissis per interessi di mora.

Rileva che a seguito dell'invio in data omissis della lettera di risoluzione del rapporto di mutuo chirografario de quo nessuna contestazione è stata mai sollevata dai signori MUTATARIO e FIDEIUSSORE a fronte della richiesta di pagamento delle somme oggetto dell'odierna ingiunzione.

Ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, interrotta la causa per il fallimento di esperita apposita CTU tecnica la causa è stata decisa all'udienza del 16 aprile 2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Preliminarmente il giudizio riguarda la posizione solo di FIDEIUSSORE stante il fallimento di SOCIETÀ Y.

Il presente giudizio nasce come opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla banca; secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione; mentre per quanto riguarda l'esame degli altri conti dovrà essere la società cooperativa a dovere dare prova documentale dei rapporti.

Il primo argomento da affrontare è quello della eccepita nullità del mutuo perché concesso per ripianare esposizione debitoria.

Ritiene questo Tribunale che l'eccezione debba essere rigettata, infatti anche nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza; è usuale il suo omissis nel rapporto tra banca e cliente.

Il contratto di mutuo è tipico e oltremodo comunemente utilizzato dalle banche per finalità proprie di essa, tra cui, rilevata la natura finanziaria del contratto (rectius: di prestito), l'autofinanziamento del rapporto di credito-debito pregresso, al fine di concedere al cliente debitore (in conseguenza di un precedente contratto) le sostanze necessarie all'adempimento. Ciò detto possiamo passare ad analizzare innanzi tutto il mutuo chirografario.

La banca ha dato prova del rapporto e dell'inadempimento della parte ingiunta e della garanzia prestata da FIDEIUSSORE con riferimento al detto mutuo.

Il CTU, le cui conclusioni si condividono e si fanno proprie, ha provveduto ad analizzare il contratto di finanziamento come di seguito indicato ed ha concluso che il contratto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.

Nello specifico il Consulente ha esaminato il contratto di Finanziamento, stipulato in data omissis, che prevede un importo finanziato di euro omissis riportando quanto appresso.

“Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevede rate variabili costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.

Non si prevedono periodi di preammortamento.

Il contratto prevede un periodo di ammortamento di 60 mesi, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute, a partire dal omissis. Si stabilisce che

Sentenza, Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini, n. 150 del 16 aprile 2021

il tasso di interesse per il periodo di ammortamento è soggetto a variazioni periodiche ed è aggiornato assumendo come parametro di base il tasso Euribor Media 6 mesi e aggiungendo uno spread del 4,00%. Viene inoltre convenuto un tasso di mora variabile, prevedendo che sia agganciato per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 2,00 punti percentuali. Il valore alla stipula di detto tasso, dato dalla somma tra il tasso corrispettivo di ingresso e la maggiorazione, è pari al 7,80%. Tale tasso si applica in caso di ritardato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

Ai fini della verifica dell'usura contrattuale si è provveduto a valutare i seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:

- TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite*
- Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata (anche detto tasso di mora)*

Determinazione e verifica del TAEG

Il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 60 mesi e il pagamento di 12 rate posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG è pari al 5,800%. Sono state considerate le spese iniziali (eventuali spese di istruttoria, di perizie, di polizze, ecc...) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di euro omissis, mentre le seconde incidono su ogni rata per euro omissis. Impiegando la formula riportata si perviene ad un TAEG pari al 6,447%. Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo per le operazioni classificate come ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE, poiché il contratto pur essendo denominato "Mutuo chirografario" non rientra nella cat. 7 Mutui, di cui alle istruzioni della Banca d'Italia protempore vigenti, in quanto non è assistito da garanzia ipotecaria.

Verifica del tasso di mora convenuto

Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 7,800%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data omissis risulta inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati. Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta in omissis, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono (o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia).

Verifica della determinabilità delle condizioni

In aggiunta alla verifica dell'usura contrattuale, è stata condotta una specifica analisi volta ad individuare eventuali profili di illegittimità riconducibili alle fattispecie di indeterminatezza delle condizioni di cui si è discusso alla relativa sezione di inquadramento normativo.

L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, risulta essere possibile, lecito, e determinato non evidenziandosi alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza.

Verifica Piano di Ammortamento e calcolo TEG

Si riporta di seguito la tabella di sintesi riportante il piano di ammortamento determinato secondo le ipotesi riportate in contratto.

Dallo sviluppo del piano di ammortamento di verifica si rileva che il TAE (Tasso Effettivo Annuale) del finanziamento è pari al 4,82%, mentre il TAEG è pari al 5,31%. Nel calcolo si è tenuto conto delle spese iniziali del finanziamento e di quelle periodiche, come previste dalle condizioni contrattuali. La differenza tra il TAEG del piano di verifica e quello contrattuale risiede nella variabilità del tasso di interesse, che è stata considerata in quest'ultimo calcolo, rilevando il tasso di interesse reale del finanziamento.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Sciacca, Giudice Anna Sandra Bandini, n. 150 del 16 aprile 2021

Ricalcolo del piano di ammortamento

Non ravvisandosi alcuna illegittimità in ordine alle previsioni contrattuali e nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (c.d. "usura sopravvenuta"), il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando i tassi individuati dalle condizioni contrattualmente previste.

Si ritiene altresì che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi € omissis siano pienamente legittime e pertanto non si è proceduto ad alcun conteggio di ripetizione delle stesse.

I risultati sono evidenziati nella seguente tabella.

RISULTATI RICALCOLO

SOMME DA RECUPERARE 0,00

INTERESSI LEGALI 0,00

TOTALE 0,00

In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate.

Alla luce di tali risultanze l'opposizione deve essere integralmente rigettata; seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, le spese della CTU vanno poste a carico di parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. omissis R.G., respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta l'opposizione proposta da FIDEIUSSORE avverso il decreto ingiuntivo n. omissis e lo dichiara esecutivo;
- Condanna FIDEIUSSORE al pagamento delle spese legali della banca che liquida in complessivi € omissis oltre iva e CpA;
- Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di FIDEIUSSORE.

Così deciso a Sciacca, 27 marzo 2020

IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Anna Sandra Bandini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*